

www.federazioneitalianascuola.it

e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola

e

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Lavoro

Anno XXVII - Nuova Serie - N. 5 - 6 Maggio - Giugno 2003

GOVERNO:

"SE CI SEI BATTI UN COLPO"

Siamo ricorsi allo stesso titolo di un articolo apparso molti anni or sono proprio in questi giorni (21 giugno) poiché ci sembra che oggi come allora si siano ricreate le condizioni per le quali è più che mai necessaria un'inversione di rotta dell'azione di governo per dare all'elettorato un segnale forte di presenza. Allora, l'articolo in questione di Concetto Pettinato apparve sul quotidiano

Agostino Scaramuzzino

"La Stampa" di Torino e l'esortazione, nonostante fosse condivisa da quasi tutta l'opinione pubblica, non ebbe successo.

Oggi come dicevamo, ripresentandosi la stessa situazione (un governo che sta deludendo i propri elettori, e i risultati del voto amministrativo lo confermano), ci auguriamo che si possa fare di tutto affinché le cose abbiano un diverso corso.

Non ci facciamo illusioni: che le nostre preoccupazioni siano condivise, lo confermano sia Vittorio Feltri sul quotidiano "Libero" di giovedì 19 giugno ("Cavaliere, ora però governi") sia Ernesto Galli della Loggia con un fondo sul "Corriere della Sera" di lunedì 16 giugno, quando rivolgendosi direttamente al Premier Berlusconi con un "Ultimo avviso al mediatore", afferma che "il Governo sembra essere arrivato all'ultima stazione, quella, per intenderci, dopo la quale c'è solo il capolinea".

L'illustre opinionista-politologo va anche oltre e dice: "I rimedi annunciati (vertici, consiglio di gabinetto ecc. ecc.) appaiono privi di qualunque efficacia: i malanni seri non si curano con i pannicelli caldi e i malanni del governo sono almeno tre". Dopo aver indi-

(continua a pagina 8)

I decreti attuativi metteranno in gioco l'autonomia delle scuole

RIFORMA: OCCORRE UN PROGETTO ORGANICO E COERENTE

di Roberto Santoni

L'anno scolastico appena terminato si è chiuso all'insegna dell'incertezza: in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 non è infatti ancora chiaro quali saranno le novità che potranno essere introdotte, soprattutto nella scuola primaria, dall'anno scolastico 2003-2004. Un elemento di ulteriore incertezza è intervenuto nella predisposizione del piano di formazione/informazione dei docenti, attraverso "comunicazioni di servizio" ministeriali contraddittorie che lasciano intravedere tempi più lunghi per la completa attuazione della riforma.

Probabilmente, a nostro sommo parere, ci sarebbe bisogno di un chiarimento complessivo sui nodi essenziali e sulle modalità di realizzazione dell'impianto riformatore all'interno del palazzo di viale Trastevere. Occorre che i decreti attuativi che stanno per essere emanati rispondano ad un progetto unitario complessivamente coerente, evitando pericolose scorciatoie e riduttive e compromissorie. I maligni osservano che, poiché buona parte dell'establishment che ruota intorno al ministro proviene dalla stessa area politica che fino a qualche anno fa gestiva più o meno direttamente il dicastero dell'istruzione, ora - nonostante le numerose folgorazioni sulla via di Arcore - continua a conservare mentalità e metodi dell'ancien regime.

La definizione dei decreti applicativi costituisce il banco di prova del rinnovato disegno della scuola italiana e rappresenta una vera e propria verifica della tenuta del progetto di una scuola nuova. La legge 53/2003 ha delineato solamente i contorni di un percorso verso il cambiamento che deve essere ora riempito di contenuti e strumenti.

(continua a pagina 8)



RESOCONTO FINALE DELLA CONFERENZA TENUTA DAL PROF. ERNEST NOLTE NELLA SALA ZUCCARI DEL SENATO

Pagina 5



D.I.R.S.T.A.T. - M.I.U.R.

Comunicato Stampa del 16 Giugno 2003

Pagina 4

Camera dei Deputati



INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari - 9140 -

XIV LEGISLATURA

- ALLEGATO B AI RESOCONTI -
SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2003

A seguito dell'articolo pubblicato nel precedente numero del giornale "Insegnare all'Estero una penalizzazione in più" è stata presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Angela Napoli di Alleanza Nazionale un'interrogazione che riguarda anche l'uso dei fondi per la gestione di iniziative linguistiche educative.

Pagina 4

Al momento non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo relativo all'avvio della riforma nella Scuola dell'Infanzia e al primo ciclo dell'Istruzione. Questo perdurante silenzio e questa incertezza (avvio per tutte le scuole o maxi sperimentazione?) non giovano e dimostrano ancora una volta lo stato di precarietà dell'azione di Governo nella politica scolastica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

BOZZA DEL DECRETO LEGISLATIVO

CAPO I
SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 1 - Finalità della scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola d'infanzia.

Art. 2 - Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 3 - Attività educative

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta, modifiche al concordato lateranense e relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie,

(continuazione a pagina 2)

Atti Parlamentari - 1 - Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2874

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI


MALGIERI, ANEDDA, BALDI, EMERENZIO BARBIERI, BENEDETTI VALENTINI, BERTOLINI, BIANCHI CLERICI, GIULIO CONTI, FOLLINI, FONTANINI, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLEFI, ANNA MARIA LEONE, LO PRESTI, MAZZOCCHI, MAZZONI, ANGELA NAPOLI, NARO, ANTONIO PEPE, PERETTI, RIVOLTA, STERPA, VOLONTÈ

Disposizioni per la promozione e la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane

Presentata il 18 giugno 2002

Pagina 6-7

BOLZANO SCUOLA TRILINGUE



di Antonella Biancofiore

Pagina 7

BOZZA DEL DECRETO LEGISLATIVO

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

3. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

CAPO II

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 4 - Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado ciascuna caratterizzata, dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo d'istruzione si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

CAPO III

LA SCUOLA PRIMARIA

Art. 5 - Finalità

1. La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle, prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio, del mondo naturale dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Art. 6 - Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 7 - Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese è di 891 ore.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi organizzano, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta

delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2 ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato della personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso il docente rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche di cura delle relazioni con le famiglie; e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente con compiti di tutorato assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, una prestazione in presenza con il gruppo di alunni affidatogli compresa tra le 18 e le 21 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico sulla base di quanto stabilito dal Piano dell'offerta formativa, dispone dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base delle scelte delle famiglie, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva, comunque, la qualità dell'insegnamento apprendimento.

Art. 8 - La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività che previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo, corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare che compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento un'età non inferiore a quella richiesta per la classe di cui su intenda accedere sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

CAPO IV

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 9 - Finalità della scuola secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità auto-

nome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e, metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica della discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione, introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea, aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Art. 10 - Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3 comma 1, ed alle, conseguenti intese, è di 891 ore.
2. Le istituzioni scolastiche al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedono una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine, concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto, con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Art. 11 - Valutazione, scrutini ed esame di Stato

1. Ai fini della validità, dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto, limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti

della valutazione periodica le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno relativamente al raggiungimento di tutti gli allievi del biennio e al comportamento. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sibi ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo, grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003/2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15.
2. Alla generalizzazione di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito dei finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Al fine di armonizzare, il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.

Art. 13 - Scuola primaria

1. Nell'anno scolastico 2003/2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003/2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo

ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adottano in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Art. 14 - Scuola secondaria di primo grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 è avviata, la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate dall'anno scolastico 2005/2006 la seconda classe del predetto biennio e dall'anno scolastico 2006/2007 la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Art. 15 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003/2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 16 Norme finali e abrogazioni

1. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
2. Le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad esse iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183; comma 2; articolo 442.
3. Le seguenti disposizioni del Testo Unico di cui al comma 2 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
4. Al Testo Unico di cui al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 100, comma 1, le parole "di cui all'articolo 99" sono soppresse;
- b) all'articolo 147, comma 1, dopo la parola "familiare", sono inserite le seguenti: "che, compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento un'età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si intenda accedere";
- c) all'articolo 183, comma 1, le parole "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2 GIUGNO



Festa Nazionale della Repubblica

Il "Secolo d'Italia" di Venerdì 6 giugno ha pubblicato a pag. 12 una lettera del Vice-presidente della Provincia di Padova di Alleanza Nazionale che sottolineava l'importanza della Festa della Repubblica. Il nostro collega dirigente del Sindacato ci ha inviato una lettera sullo stesso argomento. Le pubblichiamo entrambe lasciando ai nostri lettori ogni considerazione. Avvertiamo che non c'è stata da parte nostra alcun errore nell'attribuzione della paternità delle lettere. Ci limitiamo ad osservare che è la perdita di identità che produce inevitabilmente anche la perdita del consenso.

2 giugno, finalmente la festa degli Italiani

Il 2 giugno è sicuramente una data piena di importanti significati storici, culturali e sociali. A qualcuno, soprattutto ai più giovani, potrà sembrare lontana dai propri riferimenti culturali. Ma ciò che conta di questa ricorrenza, al di là del suo importante percorso storico, è l'opportunità di stabilire una giornata in cui celebrare il nostro "sentirci parte di una nazione": un sentimento forte che rappresenta un valore positivo anche per noi amministratori, che abbiamo il dovere di contribuire ad infondere nell'animo di tutti i cittadini.

Oggi vediamo sempre di più crescere il riconoscersi e l'identificarsi del simbolo del nostro tricolore, grazie soprattutto ai messaggi del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il quale ha voluto ripristinare questa ricorrenza e può con pieno diritto definirsi "presidente di tutti gli italiani".

Grazie al suo esempio oggi possiamo utilizzare termini come patria, nazione e bandiera, riconoscendoci nella idealità e nel valore storico e morale dell'identità nazionale.

Siamo ancora un Paese giovane, la nostra unità è avvenuta solo un secolo e mezzo fa. Dobbiamo ancora sviluppare quel senso di appartenenza che sta alla base del senso civico, ma è anche e soprattutto compito delle Istituzioni saper stimolare questo sentimento in tutti, soprattutto nei giovani ed in tutti coloro che in Italia vivono e lavorano e che quindi fanno parte della nostra comunità.

Ciò vale anche per i nostri connazionali all'estero, i quali seppur lontani si sentono ancor di più italiani, mai hanno abbandonato l'amore per il nostro Paese e portano nel cuore il tricolore.

Da sempre come amministrazione provinciale abbiamo dedicato e continueremo a farlo, un grande impegno al tentativo di avvicinare i cittadini alle Istituzioni, ciò anche nella speranza di creare quel dialogo e quella fiducia che stanno alla base di questo senso di appartenenza.

I nostri messaggi devono raggiungere tutti i giovani che hanno sempre rappresentato nella continuità culturale, l'accrescimento delle idealità. Nelle nuove generazioni non possiamo lasciar spazio ad incertezze ed a perdite di speranza.

Se riusciremo a compiere il nostro dovere fino in fondo, avremo dato ai nostri giovani la possibilità di essere migliori di noi.

Nella certezza di un'Italia ancora migliore!

MARIO VERZA

Consigliere Prov. di AN

(*) Vice presidente della Provincia di Padova

2 giugno: una grave dimenticanza

Caro direttore,

leggo sul sito internet della Federazione Italiana Scuola, nell'angolo riservato all'opinione, la testimonianza di un giovane (Francesco) che, con la formula della lettera, scrive al nonno - avvertendone il disagio e la delusione - alcune riflessioni al riguardo del 2 giugno, giornata celebrativa della Repubblica, da un paio d'anni ritornata ad essere festività a tutti gli effetti giusto alla scadenza canonica e non più rimbalsata sulla domenica più vicina.

Dal giovane studente al vecchio nonno c'è un salto generazionale, un vuoto evidente, che vorrei colmare con la mia entrata in scena. Sono nato nel 1946, frutto del primo atto d'amore - come tanti altri del resto - dopo gli anni dell'odio e della cieca brutalità, dopo l'orrore della guerra civile, del sangue che chiama sangue. Quindi il giovane studente potrebbe essere mio figlio e il vecchio nonno, mio padre. Tutto quadra, compreso il fatto che da professore di lettere quale io sono, anch'io molto spesso mi sono presentato in classe a leggere ai miei studenti quel brano di Cesare Pavese ricordato dal giovane Francesco: "...ma ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblicani. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico diventa morendo una cosa simile, se ci arresta e si ha paura di scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue ..."

Parole straordinariamente solenni e drammatiche, tratte dal libro "Prima che il gallo canti" riferite a una situazione vissuta dallo stesso autore, che racconta del suo peregrinare sulle colline attorno a Torino e nelle Langhe cuneesi senza aver compiuto una scelta decisiva sul "che fare" nel quadro della guerra civile. Pure essendo antifascista militante, Pavese cercava una strada sul terreno razionale e non riusciva pertanto neanche a rintracciare se stesso, e ne soffriva. Un certo giorno capitò nel vivo di un'imboscata fra fascisti e partigiani, alla quale assistette attonito. Per poi, una volta allontanatisi i reparti in lotta, correre sul posto, ove trovò, distesi a terra con le camicie nere e gli occhi sbarrati verso il cielo, i morti fascisti. Pavese riuscì, dopo aver guardato negli occhi quegli avversari, a comprendere finalmente il senso del dramma che lacerava gli uomini della sua terra e a comprendere, così, se stesso.

Francesco ricorda perfettamente la circostanza del racconto udito in classe dalla sua prof perché, dovendone fare una riflessione per compito, va dal nonno a chiedere aiuto e ne cattura una straordinaria lezione di vita che sente di dovere testimoniare: Caro nonno, che giorno! Per la prima volta in vita tua apristi il tuo cuore al tuo giovane nipote e gli raccontasti una parte della tua vita, quella vissuta sulla spinta di grandi ideali, di certezze, ma pure di grandi tristezze scaturite da una tragedia infinita, storie di fratelli contro, di odi inesorabili, di una Storia (con la S maiuscola) che non ne vuole sapere di elevarsi, serena, al di sopra delle parti per indicare a noi giovani di oggi, un orizzonte di vera unità nazionale, come meritano tutti gli italiani, se non altro nel ricordo e nel solco di una straordinaria tradizione.

Ma non solo: "da parte mia ricordo la felicità che provasti nel sapere che a scuola qualcuno aveva aperto uno spiraglio di speranza proponendo quel brano: forse non è tutto perduto - dicesti con una certa commozione."

Caro Direttore, ma io che centro in tutto ciò? Cercherò di spiegarlo in poche parole tenendo sempre presente che sono nato nel 1946.

Finita la guerra, finito quindi il Fascismo, crollata la Monarchia, partite le truppe alleate, il potere politico passò integralmente nelle mani dell'antifascismo che divenne un vero e proprio regime creandosi anche una struttura di governo. Dell'antifascismo bisogna però dire una cosa fondamentale, che purtroppo non fu quello idealista e irriducibile di stampo gramsciano a caratterizzare il colloquio dell'antifascismo con la società italiana e tale da proporre una vera alternativa al regime in crisi; ma l'antifascismo di coloro che ne avevano motivato psicologicamente l'adesione con il desiderio di uscire comunque dalla guerra, quegli antifascisti perciò ispirati alla formula del disarmo, dell'abdicazione, del disimpegno e che quindi non hanno potuto chiedere agli Italiani una grande mobilitazione civile.

E perciò siamo stati traditi tutti dall'antifascismo, che invece di rappresentarsi come vera alternativa superando il fascismo, ne ha reinventato il fantasma, ma con un'ardita e spregiudicata operazione semantica, ha attribuito al fascismo il significato di metafora del male. Sicché il fascismo - per dirla con Renzo De Felice - è diventata una categoria onnicomprensiva sempre più priva di effettivo riferimento ai fascismi storici, categoria che è servita a definire e a squalificare a priori qualsiasi avversario politico. La mia generazione ne sa qualcosa: quando nel '68 ha avuto potenzialmente l'occasione di affermare un valore, di dare un senso e una svolta alla seconda metà del secolo, un blob diabolico l'ha inghiottita trasformandola in un'epopea grottesca dell'antifascismo. "Uccidere un fascista non è reato", fu un po' la parola d'ordine di quel periodo e del decennio successivo. Insieme con una sfilza malinconica di altre idiozie che fecero scrivere, per esempio, a un noto editorialista - a proposito dei due fratelli Mattei, rispettivamente di 19 e 9 anni, uccisi dalla spirale di un odio irrazionale, che nell'incendio di Primavalle, provocato da una molotov assassina, avevano perso la vita due neofascisti. E se non si può scusare una simile stupidaggine per il ragazzo di 19 anni, bisogna considerare davvero grottesco il riferimento alla piccola vittima di 9.

E' per questo motivo, caro direttore, che anch'io a scuola leggo pagine come quelle di Pavese, è per questo motivo che anch'io il 2 giugno scorso mi sono sentito amareggiato, tradito e deluso. Anch'io come il giovane Francesco e come il suo vecchio nonno.

Il 2 giugno, festa della Repubblica, anch'io aspettavo quest'occasione per sentirmi italiano, fiero di essere considerato come tutto gli altri, poi ho assistito in televisione alla grande parata militare in via dei Fori Imperiali, alla straordinaria festa voluta per celebrare giustamente con grande orgoglio, un giorno che ci deve far sentire grandi, uniti sotto quel tricolore che così tante emozioni sa trasmettere. Ho visto sfilare, alla presenza del Capo dello Stato e tutte le più importanti autorità nazionali, 8000 soldati, di cui 379 a cavallo, al garrire di 143 bandiere; corpi militari femminili, antichi costumi militareschi, testimonianze di un passato importante, come la delegazione della Marina Militare Borbonica o il drappello fiero e composto, addirittura della Legione Straniera. C'erano tutte le espressioni marziali, lagunari, bersagliere, alpini, paracadutisti, vigili del fuoco, volontari del servizio civile e Partigiani. D'ogni parte della nostra tradizione. Tutti. Ma non proprio tutti. Alla grande festa, in questa abbinata coreografia di divise, costumi, bandiere, armi bianche, missili ... mancava un piccolo drappello di uomini che ricordassero quelli che come te, per amore, per grande amore e in nome dell'ideale Italia combatterono con la divisa della Repubblica Sociale Italiana.

Francesco, papà, ma che vale allora il grande, sincero, commosso richiamo del Presidente Ciampi ai valori dell'unità nazionale?

Come potremo sperare di creare quel grande nuovo Paese che si dovrà chiamare Europa, dove staremo insieme ai Francesi, ai Tedeschi, a tutti gli altri se poi non riusciamo a stare assieme - fratelli come siamo - noi stessi italiani?

Un padre della generazione di mezzo.

Prof. Francesco Mastrantonio

Consigliere Prov. di Forza Italia di Piacenza (Indipendente Lista UDAC)

D.I.R.S.T.A.T. - M.I.U.R.

Il giorno 16 giugno 2003 le Organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza si sono incontrate al MIUR con la delegazione di parte Pubblica, presieduta dal Direttore Generale del Personale Zucaro per definire, in una pre-intesa, i contenuti dell'accordo in merito all'applicazione dell'art. 27 del CCNL della Dirigenza. Tale articolo dovrebbe consentire la risoluzione consensuale, remunerata con una indennità di importo variabile, di un determinato numero di dirigenti dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica. In prima applicazione il numero degli interessati dovrebbe essere di 50 (venti dirigenti amministrativi e trenta dirigenti tecnici) con almeno 57 anni d'età e 35 di anzianità contributiva.


La risoluzione consensuale potrà avvenire a domanda dell'interessato o su proposta dell'Amministrazione tenendo conto tra l'altro della maggior anzianità degli interessati. L'accordo, in previsione della riforma del Ministero avrà carattere transitorio e sperimentale per il 2003, come esplicitamente richiesto dalla rappresentanza della DIRSTAT del MIUR. Appena completato formalmente il processo negoziale, l'Amministrazione diramerà un apposita circolare sulla materia. Nei prossimi giorni forniremo ulteriori notizie.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di € 5 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma



**FAI CONOSCERE
L'ASSOCIAZIONE
"KIRNER"
AL COLLEGA
PIÙ CARO:
TE NE SARÀ GRATO**

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

ANGELA NAPOLI: Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro degli affari esteri. Per sapere premesso che:

in Germania ci sono circa 75.000 italiani in età scolastica;

in Germania la distribuzione degli allievi italiani nei vari ordini di scuola è del 67 per cento nelle *hauptschule*, del 16 per cento nelle *realschule* e del 7 per cento nei ginnasi;

a favore degli studenti italiani il nostro Paese impegna annualmente una cifra rilevante al fine di soddisfare le legittime aspirazioni di mantenere i legami linguistici e culturali;

l'intervento scolastico, in Germania, avviene con corsi facoltativi di lingua e cultura italiana gestite in alcune regioni direttamente dai tedeschi ed in altre dello Stato italiano;

in molte regioni però gli insegnanti italiani hanno molta difficoltà nell'organizzazione dei citati corsi, che tendono sempre più, per tale motivo, ad essere ridotti, con la conseguenza di ulteriori tagli per i docenti, da aggiungersi a quelli già effettuati nel 1993;

peraltro, nel 1993, l'amministrazione italiana, con la motivazione del falso risparmio, ha affidato ad enti privati la parte d'intervento che non era più di grado di assicurare;

risulta all'interrogante che la Commissione europea avrebbe scoperto pesanti irregolarità nella gestione di questi enti;

il giornale del sindacato FIS (Federazione Italiana Scuola), "Scuola e Lavoro", ha pubblicato un articolo ed una tabella comparativa, che risale al

1999, riportante gli assegni di sede del Personale Scolastico in servizio all'estero dal quale si evince una forbice estremamente aperta tra le due categorie; se l'amministrazione italiana effettui i dovuti controlli presso gli Enti privati tedeschi che gestiscono i corsi di lingua e cultura italiana e se abbia riscontrato le irregolarità indicate dalla Commissione europea, in caso affermativo, quali interventi abbia attuato;

quale sia l'ammontare attuale delle indennità all'estero per il personale Scolastico e per il personale degli esteri;

quali, permanendo la forbice indicata, siano le regioni alle quali corrispondono significative differenze di indennità di sede estera, a parità di collocazione del personale nelle aree funzionali;

quali sono i criteri di individuare degli enti privati tedeschi precettori del contributo italiano per la gestione di iniziative linguistiche educative;

qual'è la ripartizione dei fondi italiani per ogni singola regione tedesca destinati ai corsi di lingua e cultura italiana;

quali sono gli enti gestori tedeschi, quali sono i finanziamenti loro assegnati e quali sono i criteri adottati per la relativa ripartizione;

quali urgenti iniziative intendono attuare per garantire il proseguimento degli esistenti corsi di lingua e cultura italiana, al fine di tutelare agli studenti italiani il mantenimento dei contatti linguistici e culturali con la madre patria ma, anche, per garantire la diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana. (4-06499).



I DIBATTITI DELLA CARAVELLA

RIFORMA DELLA SCUOLA ITALIANA: UNA SVOLTA




Dopo ottanta anni dalla Riforma Gentile (l'unica riforma organica della scuola italiana), il Parlamento ha varato una riforma globale del sistema scuola.

Si è svolto nella sala Di Liegro della Provincia di Roma mercoledì 14 maggio, un interessante convegno-dibattito al quale hanno partecipato dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Molti gli interventi che hanno messo in luce pregi e difetti della riforma. Per quest'ultimi ci si augura che con i decreti attuativi si possa provvedere alla loro correzione. Interessanti le osservazioni dei colleghi della scuola primaria chiamati in primis a dare il via alla nuova legge.

TURISMO SCOLASTICO IN GERMANIA



Giovedì 5 giugno presso il Jolly Hotel Villa Carpegna di Roma si è svolta una piacevole serata nella quale Bernd Gerversman, delegato per l'Italia dell'Ente Nazionale Germanico per il turismo, coadiuvato dalla sig.ra Rosanna Fudoli ha presentato ad un vasto pubblico composto da giornalisti ed operatori turistici le ultime novità, e gli avvenimenti di più importanti che la città di Hannover offre ai ragazzi. In particolare il Sig. Norman Saige Leiter Verkang della città di Hannover si è soffermato ad illustrare con la proiezione di diapositive i musei della città, i luoghi d'interesse, la casa della foresta pluviale equatoriale, lo zoo e le nuove città storiche della bassa Sassonia (Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hemein, Hildesheim, Lüneburg e Wolfenbütel) che completano il quadro di questa regione.

Una opportunità ancora più forte per i ragazzi è rappresentata dall'approccio tecnologico con la visita alla città dell'automobile (Autostadt). Presente anche la compagnia aerea Hapag-Lloyd che ha presentato i propri collegamenti e le tariffe (al prezzo di un taxi) con le città più importanti d'Italia (Roma, Milano, Venezia, Napoli, Catania e Palermo).



**Fliegen zum
Taxipreis. hlx.com**



Anche quest'anno si tiene l'VIII corso dell'Università d'Estate organizzato dall'Associazione Identità Europea

Università d'Estate 2003

VIII Corso, 11-13 luglio 2003.

Teatro Titano, San Marino Città (RSM),

"Identità e memoria":

**Un sogno che si fa storia:
l'allargamento dell'Europa**

Per garantire la massima efficienza ai Corsi, la partecipazione è limitata ad un massimo di 150 iscritti. Le Iscrizioni verranno accolte in rigoroso ordine d'arrivo, fino a copertura dei posti disponibili.

Per iscriversi ai Corsi dell'Università d'Estate di San Marino è necessario presentare domanda scritta d'iscrizione al Comitato Organizzatore, accompagnata dal versamento della quota di iscrizione.

L'iscrizione consente la partecipazione ai corsi, dà diritto all'invio gratuito di copia degli Atti del Corso e ad usufruire delle condizioni speciali concordate con ristoranti ed alberghi.

Iscrizioni ed Informazioni

La quota d'iscrizione al VIII Corso dell'Università d'Estate di San Marino è stabilita in € 50,00 da inviarsi alla Segreteria dell'Università d'Estate di San Marino nei seguenti modi:

- tramite assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato a "Fantasia - San Marino";
- tramite versamento sul conto corrente postale n° 10252476 intestato a "Adolfo Morganti - Rimini", specificando nella causale del versamento "Iscrizione 8° Corso, Università d'Estate 2003".

Ulteriori informazioni 0541.775977

Per ragioni di spazio non ci è possibile fornire il testo completo della conferenza ci limitiamo pertanto a pubblicarne la parte finale

TESTO AUTENTICO DELLA FINE "LEZIONE MAGISTRALE IN SENATO", ROMA 6 MAGGIO 2003



I due grandi Stati ideocratici presenti in Europa sono tramontati e non hanno più alcuna prospettiva per il futuro. Ma il ventesimo secolo ha prodotto un terzo Stato di natura straordinaria e a suo modo ideocratico, lo Stato sionista d'Israele, che non solo ha larghe prospettive per il futuro, ma ha di fronte a sé due alternative. Pur non trovandosi sul territorio europeo, Israele è stata creata da europei, principalmente dagli ebrei vittime delle discriminazioni dell'impero zarista e della Repubblica di Polonia nata dopo il 1918. La paura della scomparsa di un popolo, che in ultima analisi può essere indicata come causa della nascita del sionismo, fu molto più autentica e fondata rispetto alla paura che aveva mosso Hitler. Inoltre l'opera di colonizzazione europea nel cuore dell'Islam, pur se in corrispondenza con il territorio dell'antica "Terra Santa", il "Zion" della Bibbia - era di gran lunga più comprensibile e giustificata del progetto di conquista e di colonizzazione dell'Europa orientale slava di Hitler: infatti la volontà militante di attacco e di difesa contro un nemico dalla superiorità schiacciante è stata coronata di un successo di gran lunga maggiore rispetto alla Germania nazionalsocialista. Ciò nonostante, negare ogni comparabilità è uno dei grandi errori commessi nella nostra epoca.

Dopo la vittoriosa campagna bellica americana contro l'Iraq di Saddam Hussein, conclusasi con sorprendente rapidità, l'esistenza di Israele appare ora più garantita di quanto non lo fosse dopo le vittorie riportate con le proprie armi nel 1948, nel 1967 e nel 1973, e certamente questa garanzia ha rappresentato uno dei massimi obiettivi degli americani. La

seconda conseguenza della guerra dell'"Unica potenza mondiale" contro uno stato assai indebolito fin dal 1991 sarà l'ulteriore espansione della sfera di influenza della "Civiltà Mondiale Americana", e ciò comporterà per l'Europa il pericolo di una sottomissione totale alla volontà politica e all'influenza culturale degli USA. Vedere in questo un risultato positivo, come fece ai suoi tempi Toqueville pur tra paure e preoccupazioni, non sarebbe facile per gli europei.

Ma il futuro di Israele dipende dalla scelta tra due ipotesi per la soluzione del suo problema principale: il rapporto con il palestinesi e le relazioni con gli arabi, in particolare, e con l'Islam in generale. In relazione a tale scelta dovrebbe emergere un'opzione alternativa anche per l'Europa. Se con il tacito accordo degli americani Israele dovesse cogliere l'occasione, offerta possibilmente dalle turbolenze del dopoguerra, di attuare il "Trasferimento" dei palestinesi, desiderato - se i risultati demoscopici sono esatti - da una forte minoranza della popolazione, l'unico elemento essenziale di differenziazione fra Israele e il Terzo Reich sarebbe "Auschwitz", un evento che aveva come premessa una grande guerra, mentre in Medio Oriente non esiste alcuna analogia in questo senso. Se invece Israele dovesse giungere con i palestinesi e con l'Islam, se non a relazioni amichevoli, perlomeno a un *modus vivendi* equo ed accettabile, anche gli europei potrebbero trovare la volontà di non essere i vassalli dell'"Unica potenza mondiale", ma amici e alleati indipendenti. Il primo scenario da me indicato farebbe inevitabilmente esplodere il terrorismo islamico.

Considerando che ormai per "armi di distruzione di massa" non si intendono più in primo luogo le bombe atomiche, la cui fabbricazione presuppone la presenza di impianti facilmente individuabili ad un'ispezione aerea, ma si fa riferimento alle armi biologiche di nuova concezione che possono essere prodotte in ambienti sotterranei facilmente occultabili e il

cui impiego in quantità minime causa la morte di centinaia di migliaia di persone, solo un sistema di sorveglianza può garantire all'umanità una sicurezza pur sempre precaria, un sistema rispetto al quale i totalitarismi del passato apparirebbero come modelli di liberalità. A quel punto non vi sarebbe più alcuna differenza, in termini qualitativi, tra l'Europa e gli Stati Uniti o tra l'Europa e l'Indonesia. Ma forse ci stiamo allontanando troppo dalla sfera della filosofia e guardiamo al futuro in una prospettiva che non ha più nulla di "europeo". Tuttavia non esisterebbero armi biologiche nascoste nei sotterranei e nella sabbia del deserto, né peraltro sarebbe possibile contare sulla comunicazione globale o sull'uomo moderno con la sua totale flessibilità, che sogna e prepara la "colonizzazione dello spazio", né ci sarebbero edonisti sulla terra se non fosse possibile scorgere nell'uomo, unico tra gli esseri viventi, quel "progressismo" di cui hanno trattato così tanti filosofi, a partire da Turgot e Condoreet. Oggi Condoreet dovrebbe probabilmente ammettere di avere coltivato del "progresso" un'immagine troppo semplicistica, anche se certamente non finirebbe per identificarla con il concetto opposto di declino e decadenza. Allo stesso modo non troverebbe consolazione nella constatazione che l'origine del "progresso" è intimamente legata all'"Europa". Pertanto, da un punto di vista filosofico, mi sembra opportuno sostituire il concetto di progresso con quello di "trascendenza" e procedere a delle differenziazioni all'interno di tale nozione ben nota ma allo stesso tempo nuova per il pensiero storico. Addentrarmi in questo argomento significherebbe aprire un discorso troppo ampio. Ho già abusato fin troppo della vostra pazienza, anche se debbo ammettere di non essere stato in grado di tracciare un quadro dell'Europa che ispiri ottimismo e fiducia.

Dal "Secolo d'Italia" di martedì 11 Giugno pag. 14 Tribuna dei Lettori

Fiume, Zara, Ragusa: deplorevoli sviste

Sul "Secolo" di venerdì scorso leggo a pag. 6, nell'articolo intitolato "Il Papa in Croazia festeggia..." "Questo è il messaggio che il Pontefice porta a Rijeka... (l'evidenziazione in corsivo è mia, come le seguenti)... un viaggio importante che le porterà a visitare le città di Dubrovnik, Zadar... Alla fine Giovanni Paolo II si imbarca per l'isola di Krk; dov'è l'aeroporto di Rijeka..."

Cose come queste sul "Secolo"! Ma andiamo?

Filippo Franciosi
Padova

Il lettore non è il solo a essersi, giustamente, lamentato. Che cosa dire? Ha perfettamente ragione. L'errore è grave, soprattutto sul "Secolo" il nostro giornale ha sempre citato Fiume, Zara, Ragusa con il loro nome italiano, nella convinzione che l'italianità di quelle terre sia così radicata e indiscutibile da rendere irritante e sbagliato l'adeguarsi alla prassi corrente, che è quella di utilizzare i toponimi slavi. In questa circostanza, la fretta ha giocato un brutto scherzo nel "Passare" un resoconto dell'Agenzia ANSA. Nessun cambiamento di "Linea", solo 10 minuti di distrazione.

Comprendiamo le ragioni di voler minimizzare l'accaduto ma forse un pizzico di sincerità non guastava. Infatti, siamo dell'avviso che non si è trattato di "10 minuti di distrazione" ma di autentica ignoranza dovuta purtroppo ai "nuovi tempi galoppanti".

INIZIATIVE EDITORIALI

Sabato 24 Maggio a Roma a Palazzo "Artieri" alla presenza di numerose personalità della Cultura e Politiche è stato presentato il Primo numero della Rivista Trimestrale "La Destra" diretta da Fabio Torriero ed edita da Lucarini.

Questo numero si presenta con una serie di scritti di Accame, Barbera, Cacciari, Fisichella, Mazza, Moffa e Veneziani e con un titolo sicuramente provocatorio.

Il nostro augurio è che possa costituire con altre analoghe iniziative (Rivista percorsi) un punto di riferimento culturale per l'avvio di un autentico dibattito politico a destra.

Roma - Via Medaglie d'Oro, 73 - 00136 Roma
Tel. 06.39738949 - 06.39738665 - Fax 06.39738771

la Destra

Rivista trimestrale - Anno 1 numero 1-2003

Suoniamo

la

SVEGLIA

Quanta destra
c'è nel governo
di destra?

- Accame
- Barbera
- Cacciari
- Capozzone
- Cedica
- Fini
- Fisichella
- Gaspari
- Magliaro
- Mazza
- Moffa
- Sacilla
- Storace
- Veneziani



ASSOCIAZIONE PER L'AMICIZIA ITALO-GERMANICA VEREINIGUNG FÜR ITALIENISCH-DEUTSCHE FREUNDSCHAFT

Anno di fondazione 1962



**17 giugno 1953
CELEBRAZIONE DEI
CINQUANT'ANNI
della
RIVOLTA OPERAIA
di
BERLINO-EST
e di 287 città e villaggi
della Germania Orientale
contro
l'occupante sovietico
17 giugno 2003**

Martedì 17 giugno a Roma nella Sala della Camera dei Deputati di Palazzo Marini è stato celebrato il 50° anniversario della rivolta operaia di Berlino-Est.

Un folto ed attento pubblico ha seguito con interesse gli interventi dei vari oratori che si sono succeduti. Oltre all'ex Ministro degli Esteri On. Gianni De Michelis hanno portato il loro contributo il Dr. Alberto Indelicato ultimo ambasciatore italiano a Berlino nella DDR (1990) il Dr. Geza Mihaily Presidente degli Studenti Combattenti di Budapest (1956) e il Dr. Joachim Fischer Testimone della Rivolta, oggi corrispondente della Faz.

Il Dr. Gino Ragno Presidente dell'Associazione ha fatto gli onori di casa ed ha diretto gli interventi. È stato infine proiettato il documentario "La caduta del muro di Berlino" ed il pubblico presente ha sottolineato con un lungo applauso il favore all'iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

dell'On. Gennaro Malgieri ed altri

RELAZIONE:

ONOREVOLI COLLEGHI - Nell'attuale situazione, che vede l'intensificazione dei rapporti internazionali del nostro Paese, la promozione culturale costituisce parte integrante e fondamentale della politica estera italiana.

La riaffermazione dell'identità nazionale, in un mondo che tende all'omogeneizzazione dei modelli culturali e sociali, è oggi più che mai essenziale, come attestano le ambiziose riforme ed i grandi progetti in questo settore predisposti non solo dalle nazioni che vantano una antica tradizione di promozione linguistica e culturale, come la Francia e la Gran Bretagna, ma anche da Paesi, come la Spagna, solo recentemente giunti a sviluppare una rete istituzionale di promozione culturale, che però hanno acquisito una chiara consapevolezza dell'importanza strategica di questo settore.

La gestione del processo di globalizzazione rende strettamente interconnessi gli aspetti politici, economici, sociali e culturali, in modo tale che se da un lato è indispensabile una specializzazione delle competenze tecniche e manageriali degli operatori culturali ed una loro sostanziale autonomia, dall'altro occorre una cabina di regia che coordini i diversi aspetti della nostra politica estera;

Gli elementi che fino ad oggi hanno frenato il pieno dispiegamento delle potenzialità della nostra arte di diffusione culturale, che pure vanta molti meriti e crediti, sono i seguenti:

- 1) l'insufficienza delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali, impiegate nel sistema degli istituti italiani di cultura, di seguito denominati "istituti", specie se paragonate con quelle investite da altri governi europei;
- 2) il mancato coordinamento tra l'amministrazione centrale, gli istituti, gli enti locali, come le regioni e i comuni, e le istituzioni culturali pubbliche e private;
- 3) il progressivo abbandono della promozione linguistica a favore di iniziative genericamente culturali, spesso non rispondenti a criteri di qualità.

La normativa vigente, costituita dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero", a sua volta integrata dal regolamento recante "norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione degli Istituti, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392", pur avendo avuto il merito indubbio di fare ordine in una serie di provvedimenti succedutisi per accumulazione nel corso del tempo, ha bisogno, dopo dodici anni di applicazione, di una sostanziale revisione per correggerne le carenze ed adeguare ai tempi lo strumento normativo, tenendo particolarmente conto delle sempre maggiore integrazione europea.

PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI

1. Riconoscimento della posizione istituzionale degli Istituti definiti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri "dotati di autonomia operativa e finanziaria nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione" "espletate attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Tale riconoscimento corrisponde all'esplicito riconoscimento della funzione da sempre svolta dagli Istituti e riafferma l'efficacia della legge n. 401 del 1990 che garantisce la piena autonomia decisionale dei direttori in materia operativa e finanziaria, fermi restando i normali controlli amministrativo-contabili e gestionali previsti per i pubblici uffici.

Ciò al fine di tutelare le scelte dei direttori in materia di programmazione e di offrire loro un valido strumento che renda più agile ed incisiva la loro azione in realtà politiche e culturali estremamente variabili da Paese a Paese.

2. Rilancio della promozione linguistica e raccordo con le principali istituzioni che agiscono nel settore.

La riforma vuole sottolineare l'importanza e la priorità della diffusione della lingua italiana come momento indispensabile e propedeutico per avvicinarsi alla nostra cultura. Occorre invertire la tendenza registratasi nel corso degli ultimi anni verso l'abbandono della promozione linguistica.

Si è infatti riscontrato che, dove la gestione dei corsi di lingua italiana è stata delegata ad istituzioni private e locali, si è dapprima verificato un decadimento del livello dell'insegnamento della nostra lingua e poi, di conseguenza, un allontanamento dei potenziali studenti stranieri delle nostre istituzioni culturali.

Occorre dunque rilanciare l'insegnamento della lingua presso gli istituti e, al tempo stesso, rafforzare i legami tra gli Istituti e quelle istituzioni, come la Società Dante Alighieri all'estero e le università per stranieri in Italia, che svolgono un ruolo importante in questo settore. Inoltre, bisogna rafforzare, mediante gli Istituti, la diffusione delle certificazioni ufficiali dell'italiano come lingua straniera, analogamente a quanto avviene per le principali lingue europee, ed in sintonia con il progetto di certificazione delle lingue europee avviato dal Consiglio d'Europa.

E' inoltre indispensabile superare le attuali frammentazioni degli interventi linguistico-culturali a favore degli italiani residenti all'estero, ed integrarli, nei Paesi dell'Unione europea, con le iniziative comunitarie a favore della diffusione linguistica.

3. Ampliamento dell'area di operatività degli Istituti, per consentire la realizzazione di attività culturali anche in Paesi limitrofi, privi di Istituti; nomina di «addetti per l'attività di promozione culturale e linguistica» presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi in cui non operano Istituti e rafforzamento della promozione scientifica e tecnologica.

La mancata istituzione di nuovi Istituti e, in alcuni casi, addirittura la deprecabile riduzione del loro numero, hanno evidenziato la necessità di creare la figura di un addetto culturale di carriera presso le ambasciate ed i consolati, in quelle sedi dove non vi è un Istituto. Tale addetti, infatti, dovranno coordinarsi, per aree geografiche, con gli Istituti di coordinamento, di cui amplificheranno il raggio d'azione, venendo a costituire un importante terminale della rete culturale.

La rete degli addetti scientifici, che si integra con quella linguistica e culturale, sarà sostenuta dagli Istituti stessi i quali, in mancanza di un addetto scientifico saranno chiamati ad effettuare anche un'azione di promozione scientifica e tecnologica.

4. Ridefinizione della composizione e delle funzioni della Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiana all'estero.

Nel contesto dell'auspicato rilancio della promozione linguistica e scientifica rientra la revisione della composizione della attuale Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, istituita dall'articolo 4 della legge n. 401 del 1990, che viene ridefinita quale « Commissione per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiana all'estero », ed è destinata ad assumere un ruolo centrale e propulsivo nell'attività di promozione culturale. Ad essa spettano, nella proposta di legge, il ruolo di accordo con le altre istanze istituzionali nazionali, pubbliche e private, ed il ruolo di cabina di regia della strategia generale di promozione culturale.

5. Istituzione degli «ambasciatori della cultura italiana» (già direttori per «chiara fama» ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990).

La normativa vigente attribuisce al Ministro degli affari esteri la facoltà di conferire incarichi di direttore di Istituto a «persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale», fino ad un massimo di 10 unità.

A tali personalità competono, di conseguenza, tutte le funzioni che vengono normalmente svolte da un direttore di ruolo, sia nell'ambito della promozione culturale che in materia organizzativo-manageriale ed amministrativo-contabile, ai sensi degli articoli 8 e 15 della legge n. 401 del 1990.

Tale figura avrebbe dovuto, secondo lo spirito della legge in vigore, garantire maggiore visibilità e prestigio all'azione della nostra rete culturale, in specie in quelle sedi reputate di particolare importanza strategica per il nostro Paese.

A tutt'oggi i risultati complessivi della gestione degli Istituti diretti dalle predette personalità non hanno sempre corrisposto alle aspettative delle stesse (comportando l'attività di direzione pesanti carichi gestionali ed amministrativi) né alle esigenze ed agli investimenti dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'istituzione degli ambasciatori della cultura italiana ha come obiettivo il rilancio del ruolo e della funzione dei cosiddetti direttori di «chiara fama», che verrebbero portati ad un numero massimo di venti. Essi, infatti, nella loro veste di ambasciatori della cultura, verrebbero liberati dalla gestione degli Istituti, rimessa ai direttori di carriera, per concentrarsi sulla realizzazione di grandi programmi o su eventi culturali di altissimo impatto e prestigio, più specificamente legati alle loro competenze e per i quali verrebbero dotati di finanziamenti adeguati al fine di garantire loro la massima autonomia ed operatività.

Disposizioni per la promozione e la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1 (Finalità)

1. Il Governo promuove la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiana, per contribuire ad iniziative volte a favorire la pace, la solidarietà, lo sviluppo della reciproca conoscenza e la cooperazione culturale internazionale, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.
2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero degli affari esteri, tramite le Direzioni generali geografiche e tematiche, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, la rete degli Istituti italiani di cultura all'estero, di seguito denominati "Istituti", nonché gli addetti scientifici all'estero, di cui all'articolo 7, persegue le finalità di cui al comma 1, assicurando la coerenza con gli obiettivi di politica estera delle attività internazionali ed europee poste in essere dalle amministrazioni stesse per il raggiungimento delle medesime finalità.

Art. 2 (Funzioni del Ministro degli affari esteri)

1. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle linee di politica internazionale della Repubblica:
 - a) definisce gli obiettivi e gli indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiana all'estero;
 - b) persegue le finalità di cui all'articolo 1 promuovendo il coordinamento tra amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici;
 - c) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale e scientifico-tecnologica con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformità alla normativa vigente, con le altre amministrazioni dello Stato.
 - d) formula gli indirizzi ed adotta i provvedimenti necessari al funzionamento della rete degli addetti scientifici all'estero;
 - e) coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge;
 - f) può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società per la raccolta di fondi o il reperimento di sponsorizzazioni ai fini dell'organizzazione di attività e di eventi culturali e scientifici all'estero;
 - g) procede alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza, nel rispetto dell'autonomia delle scelte culturali, anche tramite la rappresentanza diplomatica e gli uffici consolari;
 - h) indice conferenze periodiche generali dei direttori degli Istituti e degli addetti scientifici e per aree geografiche dei direttori e del personale addetto degli Istituti e dei lettori;
 - i) favorisce, attraverso l'istituzione di un apposito centro di documentazione e di una banca dati, avvalendosi di personale specializzato e delle necessarie attrezzature tecnico-informatiche, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e manifestazioni, sulla base anche delle informazioni che amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tale fine a trasmettergli, nonché di quelle eventualmente fornite da associazioni, fondazioni e privati;
 - l) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 3.

Art. 3 (Commissione per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiana all'estero)

1. E' istituita presso il Ministero degli affari esteri, la Commissione per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiana all'estero, di seguito denominata "Commissione"
2. La Commissione:
 - a) propone al Ministero degli affari esteri gli obiettivi e gli orientamenti generali relativi alla promozione all'estero, articolata su una programmazione triennale, della cultura, della lingua e della scienza italiana nonché allo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
 - b) esprime pareri e propone iniziative in settori specifici ed interventi per aree geografiche, tenendo anche presenti le particolari esigenze delle aree caratterizzate dalla presenza di importanti comunità italiane;
 - c) esprime pareri sugli orientamenti generali predisposti in materia dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e da enti ed istituzioni pubblici;
 - d) propone iniziative volte a contribuire al processo di integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi facenti parte del Consiglio d'Europa, nonché alla collaborazione culturale e scientifica multilaterale;
 - e) favorisce i contatti con regioni, province, comuni e con enti, fondazioni, associazioni ed imprese private, anche ai fini di individuare opportune forme di finanziamento per realizzare congiuntamente attività ed eventi culturali all'estero;
 - f) predisporre ogni anno a trasmettere al Ministro degli affari esteri un rapporto sull'attività svolta.
3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, dura in carica quattro anni e ne fanno parte dieci eminenti personalità del mondo culturale, accademico e scientifico, individuate tra artisti, scrittori, registi, scienziati, critici, esponenti dell'informazione, professori universitari, dirigenti di prestigiose istituzioni culturali e scientifiche, pubbliche e private. Tali eminenti personalità sono scelte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Della Commissione fanno altresì parte:
 - a) il direttore generale della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;
 - b) il direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;
 - c) un rappresentante del Ministro per gli italiani del mondo;
 - d) il direttore di un Istituto, designato dal direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;
 - e) un rappresentante del Ministero per i beni culturali designato dal Ministro stesso;
 - f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal Ministro stesso;
 - g) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - h) un rappresentante designato dal Consiglio generale degli italiani all'estero;
 - i) un rappresentante designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.
5. La Commissione presieduta dal Ministro degli affari esteri o da un sottosegretario di Stato da questo delegato, adotta, entro tre mesi, dalla sua istituzione un regolamento interno ed elegge il vice presidente.
6. Nel regolamento interno di cui al comma 5, è prevista l'articolazione della Commissione in gruppi di lavoro per materia, che possono essere integrati da membri esterni alla Commissione.

Art. 4 (Attività e servizi degli Istituti)

- Gli Istituti attendono a compiti di promozione e di cooperazione culturale, linguistica e scientifica nel Paese nel quale hanno sede, nonché eventualmente in altri Paesi, appartenenti alla medesima area geografica, individuati di volta in volta, su proposta del direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri. In particolare, gli Istituti:
 - stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del Paese ospitante e favoriscono il dialogo interculturale con attività e progetti finalizzati alla conoscenza reciproca;
 - promuovono e organizzano attività, iniziative e manifestazioni culturali per la diffusione della lingua italiana all'estero, anche mediante l'organizzazione di corsi di lingua e di cultura italiana, avvalendosi della collaborazione ove presenti, di lettori d'italiano presso le università del Paese ospitante;
 - acquisiscono documentazione e diffondono informazioni sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni, nonché sul Paese ospitante;
 - promuovono e organizzano attività e iniziative culturali, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni italiani;
 - promuovono e favoriscono attività volte a mantenere e ad aggiornare i rapporti culturali con l'Italia delle comunità italiane all'estero, nonché a favorire la loro integrazione culturale nel Paese ospitante;
 - promuovono e favoriscono iniziative congiunte con associazioni, fondazioni italiane e con istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi dell'Unione europea e di Paesi associati;
 - assicurano collaborazione a studiosi e a studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;
 - d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e con gli uffici consolari, promuovono e coordinano opportune sinergie operative con le istituzioni scolastiche italiane, ai fini in particolare della diffusione della lingua e della cultura italiana;
 - collaborano, d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e con gli uffici consolari, ad attività di promozione commerciale e turistica italiana.

Art. 5 Struttura e risorse degli Istituti)

- Gli Istituti sono uffici del Ministero degli affari esteri, che agiscono per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione. La loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei Conti.
- Gli Istituti sono dotati di adeguate risorse umane e finanziarie nonché delle strutture necessarie ai compiti ad essi conferiti ed, in particolare, di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonché a fornire servizi a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.
- fatto salvo quanto previsto dalla normativa contrattuale in materia, i criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un apposito regolamento.
- Il direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.
- Per l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura gli Istituti possono essere destinatari di fondi ai sensi dell'articolo 638 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e possono promuovere, anche d'intesa con la Società Dante Alighieri, iniziative dirette alla diffusione della lingua italiana.
- Gli Istituti possono essere destinatari di contributi e finanziamenti da parte dell'Unione europea.
- Allo scopo di aggiornare periodicamente la rete alle finalità della presente legge, gli Istituti sono istituiti o espressi con decreto del Ministero degli affari esteri.
- Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali, gli Istituti possono essere destinatari di contributi da parte di fon-

dazioni, istituzioni pubbliche e private ed imprese.

Art. 6 (Collaborazione con regioni, enti locali, enti pubblici, associazioni fondazioni e privati).

- La direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri e gli Istituti si avvalgono di proposte di collaborazione formulate da regioni, enti locali, enti pubblici, associazioni, fondazioni e privati in relazione ad iniziative da essi programmate in armonia con le finalità della presente legge.

Art. 7 (Addetti scientifici)

- Gli addetti scientifici operano all'estero nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Essi promuovono i rapporti scientifici e tecnologici, sostengono in sede internazionale l'azione delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, potenziano le capacità di previsione scientifica e tecnologica al servizio dello sviluppo della scienza italiana in ambito internazionale.
- Le nomine degli addetti scientifici sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri sentito il parere della Commissione. La funzione è conferita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;
- Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri sono individuate le sedi alle quali sono assegnati gli addetti scientifici, le modalità di svolgimento dell'incarico, le attività di formazione e di aggiornamento.

**CAPO II
PERSONALE E AMBASCIATORI
DELLA CULTURA**

Art. 8 (Personale dell'area della promozione culturale)

- L'area della promozione culturale, per la natura delle funzioni attribuite al personale che ne fa parte e per la specificità delle competenze professionali, costituisce un ruolo specializzato nell'ambito del personale del Ministero degli affari esteri.
- Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero presso gli Istituti, con funzioni di direttore, di vice direttore o di addetto scientifico, oppure presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, laddove non esista in loco un Istituto, con le funzioni di addetto per la promozione culturale e linguistica. In Italia il medesimo personale, è assegnato alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale o ad altra direzione generale del Ministero degli affari esteri o all'Istituto diplomatico.
- In materia di avvicendamenti del personale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contrattuali vigenti in materia.
- L'accesso all'area della promozione culturale avviene in conformità alle disposizioni vigenti, anche di natura contrattuale, fermo restando il requisito della laurea specialistica. I dirigenti sono reclutati esclusivamente tra il personale dell'area della promozione culturale, mediante concorso.
- Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al fine di favorire la formazione permanente, il Ministero degli affari esteri promuove, per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale in servizio.
- Il Ministero degli affari esteri promuove, altresì, corsi preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o post-universitario, nonché con enti pubblici e privati specializzati nelle attività di formazione, di promozione e di organizzazione culturale anche in ambito internazionale.

Art. 9 (Direttore d'Istituto)

- I direttori degli Istituti sono nominati fra il personale appartenente all'area della promozione culturale.
- La nomina e la destinazione dei direttori

degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, acquisito il parere della Commissione. I direttori designati sono tenuti a presentare al direttore generale, prima dell'assunzione nella nuova sede, le linee programmatiche delle attività che, nel corso del primo anno di destinazione, intendono organizzare nel Paese di destinazione.

- Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del Paese ospitante, è responsabile delle attività e dei servizi svolti dall'Istituto nonché della verifica dei risultati conseguiti, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza esercitate dal Ministero degli affari esteri. In particolare:

- mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare;
- studia, analizza ed interpreta la realtà locale, ai fini di promuovere la cultura italiana nell'ambito delle relazioni culturali bilaterali e multilaterali;
- definisce annualmente la programmazione delle attività dell'Istituto; provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale e, tenendo conto delle specifiche competenze di ciascuno, assegna agli addetti di cui all'articolo 8, comma 2, i settori di loro prevalente competenza;
- provvede alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;
- predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare competente;
- predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone annualmente al Ministero degli affari esteri;
- collabora, d'intesa con la rappresentanza diplomatica o con l'ufficio consolare, alla programmazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative finanziate dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;
- definisce i criteri didattici ed organizzativi dei corsi di lingua e di cultura e concorre alla utilizzazione ottimale dei lettori assegnati presso le università locali che da lui dipendono funzionalmente;
- collabora con l'addetto scientifico alla realizzazione di iniziative e di programmi definiti d'intesa con le rappresentanze diplomatiche o con gli uffici consolari, finalizzati alla promozione della cultura scientifica;
- nelle sedi sprovviste di addetto scientifico collabora con le rappresentanze diplomatiche per la realizzazione delle attività previste dagli accordi e dai programmi esecutivi di collaborazione scientifico-tecnologica;

Art. 10 (Ambasciatori della cultura italiana)

- In relazione ad esigenze particolari di promozione della cultura, della lingua e della scienza italiana, in uno o più Paesi della stessa area geografica, individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione, il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione stessa, può conferire, entro il limite massimo di venti unità, incarichi speciali ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, a personalità, anche estranee alla pubblica amministrazione, di elevato prestigio culturale e di comprovata competenza nella organizzazione della promozione culturale e linguistica.
- Alle personalità di cui al comma è conferito un incarico della durata minima semestrale e massima biennale, secondo le procedure e il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. L'incarico può essere rinnovato, sentito il parere della Commissione, fino ad un massimo di un ulteriore anno e non è nuovamente conferibile prima che sia decorso un triennio dalla scadenza del precedente. L'incarico può essere revocato in qualsiasi

momento, a giudizio del Ministro degli affari esteri.

- Per l'individuazione delle personalità di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti criteri: produzione scientifica e iniziative realizzate nel corso dell'attività professionale; prestigio goduto negli ambienti culturali italiani e nel Paese di destinazione; capacità manageriale e competenza amministrativa esperita presso enti pubblici o privati; conoscenza della lingua locale o della lingua veicolare più usata nel Paese di destinazione.

- Le personalità di cui al presente articolo svolgono le seguenti funzioni:

- elaborazione e attuazione di programmi e di promozione culturale, linguistica e scientifica per il Paese o l'area di destinazione, sulla base delle indicazioni della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, nell'ambito del settore di specifica competenza;
- programmazione e realizzazione di eventi culturali di particolare rilievo, connessi con l'incarico conferitogli;
- consulenza nel settore di specifica competenza a favore della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare e dell'Istituto, competenti per territorio.

- Agli ambasciatori della cultura sono attribuite le risorse necessarie al perseguimento dei compiti loro assegnati.

**CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 11 (Copertura finanziaria)

- Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiana all'estero e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, anche informatiche e telematiche, è autorizzata una spesa aggiuntiva da determinare annualmente, nell'ambito della legge finanziaria.
- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12 (Norme di rinvio)

- Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per gli Istituti ed il personale dipendente, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, se compatibili con la natura e le finalità degli Istituti stessi.
- E' abrogata la legge 22 dicembre 1990, n. 401, fermi restando gli stanziamenti, relativi alla legge stessa, iscritti nella legge 28 dicembre 2001, n. 449.

Art. 13 (Norma transitoria)

- Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in servizio presso gli Istituti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, o dell'articolo 16, comma 1, è mantenuto in servizio fino alla completamento del biennio relativo all'incarico ad esso conferito.
- Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, da adottare con decreto del Ministro degli affari esteri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392.

Art. 14 (Entrata in vigore)

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**RIFORMA MORATTI:
SCUOLA TRILINGUE
PER LA PROVINCIA
DI BOLZANO.
FINALMENTE UNA
FASE NUOVA!**

Oggi finalmente, dopo anni di dibattiti e accuse reciproche tra gruppi linguistici e partiti politici, qualcosa si sta muovendo nella carriata e monolitica società altoatesina. Un vento nuovo, un vento di speranza, tanto richiesto dalla società civile, dal mondo della scuola, in primis proprio dagli studenti, si sta concretizzando in un progetto predisposto dalla Sovrintendenza Scolastica in lingua italiana, che seppure in ritardo, si dimostrerà strumento idoneo per realizzare ciò che da sempre sarebbe dovuto essere: una società bilingue e trilingue. Il fermento che sta coinvolgendo la società e il mondo scolastico altoatesino in merito al progetto di scuola trilingue, è fortunatamente così forte che certamente saprà lottare contro chi vuole l'immobilismo. La politica deve rimanere fuori da questo processo di rinnovamento, e difatti già molti istituti hanno annunciato che intraprenderanno la sperimentazione. Il percorso tracciato nel progetto, nel pieno rispetto dell'art. 19 dello statuto di autonomia, nel rispetto di una scuola in lingua madre e delle proprie radici culturali, prevede la costituzione nelle scuole, di sezioni trilingue, nelle quali alcune materie (ad esempio storia, geografia, biologia, scienze etc.) saranno insegnate in lingua 2 (tedesco) e in lingua 3 (inglese) con l'utilizzo della lingua veicolare. Il progetto garantisce il rispetto dei programmi e dell'identità del percorso formativo della scuola italiana e tedesca, offrendo più spazio all'apprendimento in lingua tedesca e inglese con una conseguente maggiore conoscenza linguistica. Il percorso proposto non è certamente privo di problemi da aggirare, né di difficoltà specialmente per studenti e docenti, ma sarà una scelta saggia la cui resa, si concretizzerà per le generazioni future in un concreto bi e trilinguismo. Certamente la validità del progetto si verificherà sul campo, nei prossimi anni, quando si avranno i primi risultati indicatori. Oggi non mancano certo dubbi e punti ancora poco chiari, che necessitano di immediate verifiche e forse correzioni, specialmente per la scuola superiore. Essa infatti al momento è la più penalizzata, perché i ragazzi che la frequentano, spesso non dispongono di quelle conoscenze linguistiche pregresse (che si costruiscono alla scuola elementare-media) necessarie per svolgere in lingua alcune discipline. Credo però che in proposito sarà di grande aiuto, la riforma Moratti con l'introduzione precoce delle lingue straniere. L'adesione al progetto da parte delle singole scuole, con delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto, rientra nell'utilizzo del 15% di flessibilità concesso dalla legge sull'autonomia scolastica. Il progetto di scuola trilingue, determinerà un grande cambiamento e una valida crescita della scuola altoatesina; esso potrebbe rappresentare il tassello finale di un percorso "innovativo", ma spesso disatteso e zoppicante, iniziato con la legge Prov. 434/96: Provincializzazione della scuola in Alto-Adige. Il cammino innovativo e autonomista si sarebbe dovuto ampliare con l'applicazione della legge sull'Autonomia degli Istituti scolastici (L.P. 12/2000), ma anche in questo caso tutte le buone e valide premesse sono difatto vanificate. L'Autonomia didattica-amministrativa e finanziaria risultano fortemente limitate dal controllo politico esercitato dalla Provincia. La scuola altoatesina soffre - molto di questa situazione, credo però che l'entrata in vigore della Riforma Moratti porterà grandi benefici in termini di autonomia, apertura culturale e progettualità. Alcuni contenuti della Riforma come l'insegnamento precoce delle lingue straniere, iniziando dalla 1° elementare, la riqualificazione della formazione professionale, l'attenzione alla storia in generale, ma anche alla storia locale, l'incremento dell'autonomia progettuale dei docenti e degli istituti, sono contenuti potenzialmente nel modello di scuola altoatesina, ma fin'ora sono stati troppo spesso sacrificati dall'ossessivo richiamo all'art. 19 dello Statuto di Autonomia e dalla costante ingerenza della politica sul mondo scolastico.

Prof. ssa Antonella Biancofiore
F.I.S. Federazione Italiana scuola

RIFORMA: OCCORRE UN PROGETTO...

(continuazione da pagina 1)

I documenti prodotti dal gruppo di lavoro coordinato dal prof. Bertagna e i risultati della sperimentazione realizzata dalle scuole costituiscono il punto di partenza per individuare i concetti-chiave dell'apparato normativo.

La riforma, almeno nei suoi elementi finora conosciuti, presenta alcune caratteristiche che la qualificano per la forte valenza educativa e che rischiano di essere vanificati da un intreccio normativo troppo rigido.

Anzitutto va riconosciuta la figura del tutor come fattore importante per coordinare gli interventi educativi e didattici, assicurando continuità e unitarietà dell'insegnamento, ma soprattutto prendendosi cura del percorso personalizzato degli alunni. Un prendersi cura che significa sostanzialmente aiutare ogni bambino a sviluppare la propria autentica autonomia di pensiero, ad essere se stesso. Una definizione di educatore che sarebbe piaciuta ad Heidegger: prendersi cura intesa come stare vicino al bambino nel suo percorso di crescita cognitiva, come incontro di una soggettività che non si realizza in un programma da svolgere, ma in un sentiero comune di ricerca della propria identità.

Dal programma, dalla scansione segnata da obiettivi immediati e intermedi, si passa ad una nuova funzione docente che riconosce nei bambini e nelle bambine soggetti autonomi ognuno portatore della propria originalità affettiva, cognitiva, relazionale. Il ruolo dell'insegnante riveste più la caratteristica del facilitatore che organizza le attività tenendo conto delle esperienze delle individualità della classe in cui opera.

Altro punto qualificante della riforma è rappresentato dalla possibilità di strutturare le attività della classe attraverso l'organizzazione dei laboratori (di arte e immagine, di musica, di attività sportive e motorie, di informatica, di tecnologia, di recupero e sviluppo degli apprendimenti). È un'innovazione, peraltro già sperimentata in molte scuole, che rinnova in modo profondo la metodologia dell'insegnare e permette di ampliare e, soprattutto, di approfondire le conoscenze e le competenze disciplinari. Ma alcuni nodi critici, emersi anche dalle osservazioni delle scuole che hanno sperimentato la riforma sulla base del D.M. 100120027 andrebbero rivisti introducendo, nelle linee normative, maggiori elementi di flessibilità.

1. Salvaguardare l'autonomia didattica e organizzativa delle scuole.

La condizione essenziale affinché il cambiamento possa realmente realizzarsi sta nel riconoscimento dell'autonomia delle singole scuole. Ciò vale soprattutto per gli aspetti organizzativi e didattici, nel rispetto degli obiettivi generali che saranno stabiliti a livello nazionale. Un'eccessiva rigidità nell'impostazione di modelli organizzativi rischierebbe di svuotare la possibilità di progettazione degli insegnanti: una volta stabilito il monte ore annuo obbligatorio, sarà poi ciascuna scuola a organizzare attività di ampliamento e approfondimento dell'offerta formativa sulla base delle risorse disponibili e delle esigenze differenziate degli alunni. Ciò vale anche per gli aspetti didattici: chiarite le funzioni dell'insegnante tutor, le modalità organizzative debbono essere individuate all'interno di ogni istituzione scolastica. In questo modo potrà effettivamente esercitarsi la pratica di un'autonomia strettamente correlata con le capacità di progettare originali percorsi di insegnamento e di rispondere alle sollecitazioni provenienti dalla comunità locale.

2. Supportare la nuova funzione docente. Per i docenti della scuola elementare il passaggio da una collegialità condivisa e ormai consolidata ad una nuova funzione che implica maggiore responsabilità non è sempre semplice e scontato. Dall'entrata in vigore della legge 148 del 1990 la formula del "team" ha delineato una figura docente sempre più specializzata su un solo ambito disciplinare e sempre più abituata a condividere la responsabilità educativa e didattica della classe con gli altri colleghi. La figura del tutor, così come quella del responsabile dei laboratori implica un ripensamento del ruolo dell'insegnante che va adeguatamente supportato attraverso percorsi di formazione specifici. Purtroppo neppure il nuovo contratto riconosce, grazie all'ottuso atteggiamento conservatore dei sindacati confederali, una differenziazione della funzione docente, a cui avrebbe potuto corrispondere anche una differenziazione retributiva.

Ma perché le novità che stanno per essere introdotte dalla riforma siano effettivamente patrimonio di tutti i docenti è necessario che sia dato il tempo agli insegnanti di discutere e riflettere sulla portata e il senso del cambiamento, altrimenti si corre il rischio di vedere applicati burocraticamente gli aspetti formali e organizzativi della riforma, svuotati però della loro significatività.

L'anno scolastico 2003-2004 potrà servire come ulteriore periodo in cui sperimentare e introdurre gradualmente il nuovo modello di scuola finora disegnato nelle "bozze" dei documenti ministeriali, attraverso percorsi di ricerca-azione che consentano alle scuole di diventare laboratori dove verificare il lavoro svolto secondo criteri di sistematicità e rigore. Sperimentare seriamente vuol dire abbandonare le prese di posizione ideologiche, caratteristica fin qui mostrata dei sindacati confederali, e innovare alla luce di principi culturali e pedagogici scientificamente fondati.

In questo senso sarebbe auspicabile che i provvedimenti ministeriali siano predisposti per sostenere un avvio del processo di riforma, anche finanziariamente, valorizzando l'autonomia di ricerca delle scuole e incoraggiando quegli interventi innovativi in grado di coniugare le radici delle proprie esperienze con una trama culturale nuova epistemologicamente fondata.

Roberto Santoni

(dirigente scolastico Direzione Didattica di Bassano Romano - VT)

"SE CI SEI..."

(continuazione da pagina 1)

viduato "nella composizione del governo" il primo e nelle "promesse elettorali non mantenute" il secondo, precisa che "il terzo non è un malanno, è soprattutto un problema: si tratta della leadership di Berlusconi".

Sul primo malanno (composizione del governo) rivendichiamo una primogenitura: fummo l'unico sindacato che all'indomani della composizione del Governo (10 giugno 2001) avemmo molto da ridire, tant'è che nel numero di settembre di questo giornale - come premessa all'articolo di fondo del collega Meduri Segretario Generale del Sindacato SNAOS - scrivemmo: "una regia non troppo occulta cancella nell'assegnazione degli incarichi di governo al MIUR la presenza della Casa delle Libertà (AN-CCD e Lega) e Forza Italia "piglia tutto". Un grave errore di valutazione politica al quale bisogna porre subito rimedio pena lo sbando. Molti personaggi (sempre gli stessi) girano, si agitano, si collocano. Poco spazio alle idee, al confronto e alla politica. Un avvio non buono". E per completare il quadro di forte preoccupazione che i successivi avvenimenti hanno poi confermato, sempre nella stessa prima pagina lanciavamo un'avvertimento al Ministro Moratti dicendo che "qualcuno remava contro" e prendevamo spunto dal problema connesso all'articolo 13 della legge finanziaria 2001 ("Disposizioni in materia di organizzazione scolastica": organici, completamente d'orario, prestazioni supplementari) per affermare che quella prima mossa del governo sulla politica scolastica era "una stecca come esordio".

A distanza di due anni esatti, l'azione del governo al MIUR (il nostro osservatorio), è di una pochezza tale che rasenta la nullità. Infatti, nel merito, prendiamo atto della mancata unificazione dei due ministeri (Istruzione e Università) che è ancora in alto mare, del mancato avvio di una riforma degli ordinamenti scolastici (Legge n. 53/2003) che ad oggi (19 giugno) non si sa ancora quando e come decollerà. Inoltre, i tagli alle risorse e agli organici, le mancate nomine in ruolo e la faida che è stata scatenata fra Sissini e Precari storici, sono altrettanti fatti che dimostrano che l'agognata svolta (politica e amministrativa) è ancora di là da venire. Né potrebbe essere diversamente con la squadretta politica in campo al MIUR: il primo malanno individuato da Galli della Loggia ("nella composizione del governo molti ministri e sottosegretari non hanno spessore politico e autorevolezza personale. Appaiono... incapaci di iniziative, confermando in tal modo la decisione di chi li ha voluti al loro posto solo perché fedeli e obbedienti"). Si tratta infatti di un

NOTE TECNICHE SULLA CLASSE DI CONCORSO A0/36 (FILOSOFIA, PEDAGOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE) E SUI PROFESSORI DI FILOSOFIA E PEDAGOGIA DELL'ISTITUTO MAGISTRALE (EX CLASSE XLII)

Ritengo utile fare una riflessione su alcuni problemi relativi alla composita e anonima classe di concorso A0/36 nella quale sono confluiti i vecchi professori di filosofia e pedagogia del vecchio istituto magistrale e altri insegnanti provenienti da altra classe di concorso (LXXXII, psicologia sociale).

Occorre, a questo punto, fare una breve storia della classe XLII. In origine, fino ai primi anni '70, c'era una sola graduatoria che includeva i professori di filosofia e storia nonché i professori di filosofia, pedagogia, psicologia degli istituti e scuole magistrali. In seguito, vennero istituite due classi di concorso distinte per licei, magistrali e istituti professionali, probabilmente per costituire una riserva di posti per i laureati di pedagogia della facoltà di magistero. Sorsero così le classi di concorso XLII (filosofia e scienze dell'educazione) e LIII (filosofia, scienze dell'educazione e storia). Recentemente, la classe XLII è stata penalizzata con la istituzione delle nuove classi di concorso. Con riferimento alla filosofia, le nuove classi di concorso sono la A037 (filosofia e storia) e la A036 (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione). Potrebbe sembrare un semplice cambiamento di denominazione, ma non è così: la classe di concorso A036 nasce dalla fusione di due precedenti classi di concorso - classe XLII e classe LXXXII (psicologia sociale e pubbliche relazioni). Il risultato è che gli insegnanti di filosofia e pedagogia dell'Istituto magistrale, spesso con lo stesso titolo di studio e di idoneità dei colleghi di filosofia e storia (A037) si sono ritrovati accanto a colleghi provenienti da altro ordine di studi e da altre idoneità. Le conseguenze sono state frustranti e penalizzanti in quanto i colleghi che hanno insegnato filosofia per tutta la vita si sono ritrovati esclusi dall'insegnamento di filosofia a vantaggio dei colleghi della classe A037 come è accaduto per esempio nell'ex istituto magistrale di Roma "Alfredo Oriani", oggi "Liceo Linguistico" N. Machiavelli. In considerazione di quanto esposto, ritengo necessario avanzare la seguente proposta. È auspicabile, anzi doveroso, aggiornare la classe di concorso A036, dando però la possibilità ai vecchi insegnanti del magistrale aventi titolo di idoneità di confluire in una classe unica che includa anche i professori della classe A037. Si potrebbe procedere nel seguente modo:

1. costituire una classe di concorso per insegnanti di filosofia, pedagogia e storia che includa i vecchi insegnanti delle classi XLII e XLIII
2. una nuova classe di concorso che includa i professori di psicologia e sociologia della vecchia classe LXXXII e della vecchia LII aventi titolo di studio idoneo e che abbiano fatto apposita richiesta

I professori inclusi nelle nuova classe provenienti dalle classi XLII e XLIII potrebbero insegnare sia filosofia e storia, sia filosofia pedagogia e scienze dell'educazione. Così facendo, oltre che riordinare l'intera materia di questi insegnamenti, si eviterebbero attriti fra i colleghi all'interno di uno stesso istituto che comprende più indirizzi di studio.

Prof. Paolo Romani (Liceo Linguistico "N. Machiavelli" Roma)

vice ministro (F.I.) e due sottosegretari (AN e Socialisti) che sappiamo essere ancora in vita sol perché morte non fu annunciata; di un ministro (brava imprenditrice) coadiuvato dal terzo sottosegretario (un'eccezionale direttrice didattica) e da alcuni collaboratori-esperti o legati alla passata gestione politica o comunque ispirati da quella cultura, chiamati all'alta amministrazione con capacità professionali che in tempi non troppo lontani avrebbero potuto far loro aspirare a ricoprire con sufficienza un'incarico di direttore di sezione.

Il problema purtroppo non è "avere più collegialità": serve ben altro. Il tempo per recuperare è scarso (siamo a metà legislatura), ma un sano ottimismo unito ad una forte volontà di riscatto, potrebbero anche determinare la tanto attesa svolta.

Abbiamo però la convinzione che per tale svolta (un miracolo politico) avremmo bisogno di altri uomini con altra tempra ed altro spessore culturale.

A.S.

www.federazioneitalianascuola.it

e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXVII - NUOVA SERIE - N. 5 - 6 Maggio - Giugno 2003

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - N. Vadalà - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Eurografica printing snc - Via di Selva Nera, 330d - Tel. 063091640 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori.
Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 24/06/2003 - Stampato il 26/06/2003